

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 75

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 2014)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D54/14

Roma, 14 gennaio 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 1371/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che impone una serie di obblighi in particolare a carico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Il decreto è stato emanato ai sensi degli articoli 30 e 32 del regolamento suddetto ed in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) contenente la delega al Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 30 ("Applicazione") del regolamento 1371/2007 dispone che ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del Regolamento, e che l'organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. Al riguardo, la norma comunitaria sancisce anche l'indipendenza dell'organismo da "qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria".

L'articolo 32 ("Sanzioni") fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento. Gli stessi Stati membri "adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle suddette sanzioni.

Dunque lo schema di decreto legislativo:

- 1) istituisce l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo di controllo");
- 2) prevede il regime sanzionatorio applicato dall'Organismo di controllo, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Il provvedimento è suddiviso in 8 Capi e 21 articoli come di seguito precisato:

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - artt da 1 a 5;
- CAPO II - SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO, DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI – artt. da 6 a 11
- CAPO III - SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI – artt. 12 e 13
- CAPO IV - SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI – artt. 14 e 15;
- CAPO V - SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA – art. 16;
- CAPO VI - SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO – artt. da 17 a 19;
- CAPO VII - SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI – ART 20;
- CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI – art. 21



Il **Capo I** dello schema di decreto reca disposizioni in ordine all'Organismo di controllo, individuato nell'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge "Salva Italia" n. 201/2011 e, nelle more dell'entrata in operatività della predetta Autorità, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si ritiene, infatti, che la suddetta Autorità rispecchi pienamente i requisiti di indipendenza così come previsto dal Regolamento 1371/2007 (di seguito, "Regolamento"). In particolare, l'articolo 30 del Regolamento 1371/2007 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilisce che l'organismo designato dallo Stato membro all'applicazione del regolamento medesimo nonché all'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti del passeggero, deve necessariamente garantire l'indipendenza da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria. Il suddetto requisito di "terzietà" deve essere garantito sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. Tali requisiti, cioè l'indipendenza dell'Organismo da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria, sono ampiamente assicurati dall'istituenda Autorità dei trasporti e, nelle more della sua costituzione ed operatività, dalla competente Direzione generale per il trasporto ferroviario, in quanto la predetta direzione generale ed in primis lo stesso Ministero non hanno competenze in materia di assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria né di imposizione dei diritti per l'accesso alla predetta infrastruttura, in quanto trattasi di compiti demandati al Gestore dell'infrastruttura dalla normativa vigente in materia..

Si conferma, infatti, l'autonomia del Gestore dell'infrastruttura (R.F.I. SpA) nella determinazione dei diritti, come già indicato nelle precedenti note di questo Ministero relative alla procedura di infrazione in corso. La funzione dell'autorità, cioè del predetto Ministero è legata alla verifica che il Gestore dia applicazione, nella determinazione del canone, ai criteri ed ai principi già precedentemente definiti dalla legislazione di settore e che siano stati verificati i presupposti di bilancio a cui il Gestore è soggetto (tendenziale pareggio). Questo indica che il Gestore definisce i valori del canone per le singole linee e tratte in cui è divisa la rete ferroviaria nazionale, adottando metodi di ripartizione concordati precedentemente e verificando che sia soddisfatto il totale dei ricavi previsti da canone, in base alle previsioni di traffico. Si ricorda infatti che il modello di canone adottato in Italia è una modellazione del tipo "Top to down", cioè, individuato il montante dei costi "diretti ed indiretti" di circolazione dei treni sulla rete al netto dei finanziamenti dello Stato, si ripartisce tale montante sulle singole linee in funzione di criteri basati, ad esempio, sul costo, sullo scarcity price, sul mark-up ed su quei criteri che sono previsti dalla direttiva europea. Nel decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, all'articolo 17 comma 1, è indicato che "con decreto del Ministro... è stabilito il canone dovuto per l'accesso..".

Si conferma, poi, che né l'istituenda Autorità né il Ministero espletano alcuna azione limitativa o decisionale sul Consiglio di Amministrazione di FS o sui suoi obiettivi economici o di bilancio. Inoltre, qualora si siano considerate le "azioni di controllo di redditività" quelle attività che derivano dalla vigilanza sulla applicazione dall'atto di concessione e quindi il controllo del contratto di programma, si rammenta che sono azioni esplicate solamente e strettamente al Gestore e non sull'impresa Trenitalia e tanto meno sul Gruppo FS globalmente inteso o sulla Holding. L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazione del Regolamento, ed a tal fine esercita funzioni di monitoraggio, di vigilanza nonché sanzionatorie e riferisce annualmente al Ministro in ordine all'applicazione del Regolamento stesso.

Per i servizi di competenza regionale e locale, entro i limiti di cui all'art. 30 del Regolamento, l'articolo 4, comma 5 prevede che i reclami possono essere inoltrati dai passeggeri alle



competenti strutture regionali che provvedono, a seguito di un preliminare esame, all'inoltrare all'Organismo di controllo - con periodicità mensile - esclusivamente nell'ipotesi di non manifesta infondatezza del reclamo stesso. Con decreto del Ministero annualmente sono individuate le strutture competenti a livello regionale sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle singole Regioni, restando per le stesse impregiudicata ogni azione diretta all'applicazione di eventuali penali, scaturenti da violazioni contrattuali sulla base di contratti di servizio in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.

L'articolo 5, conformemente alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, detta disposizioni in merito al procedimento sanzionatorio, stabilendone altresì i termini. Il comma 6 prevede una forma di diffida ad adempiere, fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16. E', infatti, essenziale prevedere una forma di diffida preventiva nei confronti dell'impresa ferroviaria affinché la stessa abbia modo di rendersi ottemperante in modo consapevole e generalizzato alla normativa, e non per i singoli casi specifici presi in considerazione, potendosi organizzare affinché i propri processi produttivi rispondano pienamente alle esigenze di tutela del passeggero, secondo l'interpretazione dell'Organismo. L'attività di accertamento da parte dell'Organismo, in questo caso è una modalità virtuosa per indurre le imprese ferroviarie ad adeguarsi alla *ratio* del regolamento CE 1371/2007 che è quella di promuovere la piena applicazione delle garanzie e dei diritti dei consumatori e, evidentemente, le previste sanzioni sono solo lo strumento per conseguire il suddetto obiettivo. In piena linea con la citata *ratio* della normativa europea, è necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga un ruolo di indirizzo applicativo ed interpretativo.

Il comma 8 in particolare prevede che l'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione di alcuni criteri, quali: la gravità della violazione; la reiterazione della violazione; le azioni poste in essere per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati. Lo schema di decreto in parola istituisce pertanto sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e che trovano applicazione per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CE 1371/2007.

Il Capo II reca sanzioni in materia di contratto di trasporto, di obbligo di informazione e vendita di biglietti.

Per le singole fattispecie sono state contemplate due tipologie di infrazioni, rispettivamente legate all'inadempienza sistematica e *erga omnes* dell'impresa ferroviaria (es. mancata adozione di procedure o normative conformi alle prescrizioni), e all'inadempienza, collegata ad un singolo evento, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti.

L'art. 6 prevede le sanzioni relative al trasporto di biciclette, mentre l'art 7 prevede l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell'art. 6 del regolamento. L'obbligo di comunicare la soppressione di treni regolati con contratti di servizio pubblico è previsto e sanzionato dall'art. 8, mentre gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza relativi al viaggio e in materia di canali di distribuzione dei titoli di vendita sono definiti dagli articoli 9 e 10 e corredati di idonee sanzioni in caso di inadempimento.

Le disposizioni in materia di realizzazione dei sistemi di gestione delle informazioni relative al viaggio e alle prenotazioni sono disciplinati nell'art. 11.



Il Capo III, recante sanzioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ferroviari ed ai loro bagagli, prevedendo all'art. 12 le verifiche e le sanzioni relative alla responsabilità delle imprese ferroviarie per mancato rispetto dell'obbligo di copertura assicurativa minima e all'art. 13 dell'obbligo di corrispondere un pagamento anticipato in caso di decesso o lesioni del passeggero.

Il Capo IV, con gli articoli 14 e 15, disciplina le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento per la tutela dei passeggeri in caso di ritardi, coincidenze perse e soppressioni. In particolare, esso prevede le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di assistenza al passeggero e di servizi di trasporto alternativi quando il viaggio non possa essere proseguito.

Il Capo V disciplina gli obblighi a tutela delle persone con disabilità e mobilità ridotta, individuando il "Gestore delle stazioni" ai fini della responsabilità in materia di attuazione delle norme a favore dell'accessibilità e definendo le sanzioni da applicare per il caso di inosservanza delle disposizioni sancite dal Regolamento (art. 16, commi 1, 2, 3).

Il Capo VI definisce le sanzioni da applicare per i casi di mancata ottemperanza degli obblighi in materia di sicurezza personale dei passeggeri (art. 17), di trattamento dei reclami (art. 18), di norme di qualità dei servizi (art. 19).

Il Capo VII introduce, all'art. 20, l'obbligo di informare i passeggeri in ordine ai loro diritti ed obblighi previsti dal Regolamento sia nelle stazioni che a bordo dei treni e che dunque coinvolge imprese ferroviarie, gestori delle stazioni nonché *tour operator*.

Infine il **Capo VIII** contiene l'articolo 21 che reca la clausola di invarianza della spesa. Infatti, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'emanando decreto (quali l'istituzione dell'organismo ovvero l'applicazione della disciplina sanzionatoria) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; stabilendo al comma 2 che le Amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dal regolamento stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Titolo: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

Referente: Amelia Scaffidi Lallaro 06.44123216

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate,

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che rappresenta l'unica fonte normativa vigente in materia.

L'intervento regolatorio, dando attuazione al regolamento comunitario, persegue lo scopo di rafforzare i diritti dei passeggeri non solo del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale e regionale rispetto al sistema di diritto internazionale vigente in materia, di cui alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo 3 giugno 1999, in corso di ratifica. Ed infatti, nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto ferroviario e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi su rotaia incrementando la quota di mercato rispetto ad altre modalità di trasporto. La comunicazione della Commissione "strategia politica dei consumatori 2002-2006 stabilisce l'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all'articolo 153, par. 2 del Trattato. Poiché il passeggero è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati e soprattutto che venga individuata l'autorità alla quale sia possibile rivolgersi nel caso in cui gli stessi venissero violati.. Trattasi di diritti già vigenti a livello comunitario, quali il diritto all'informazione sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio, alla comunicazione delle informazioni di viaggio (inserite anche nelle STI – specifiche tecniche di interoperabilità di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/03/2001, disciplinate nel d.vo n.191 del 2011), all'accesso alla vendita dei biglietti, ai rimborsi ed altre misure in caso di ritardi, soppressione e perdite di coincidenze, all'assistenza in caso di ritardi in arrivo o in partenza.

B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è quello di dare attuazione in particolare agli articoli 30 e 32 del regolamento 1371/CE, istituendo l'organismo deputato alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni dell'intervento stesso e all'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle stesse disposizioni, precisandone le modalità di funzionamento.

Obiettivo di lungo periodo è la creazione di un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, concorrendo contestualmente al miglioramento delle condizioni generali del trasporto ferroviario



anche in termini di qualità del servizio, tramite l'effetto deterrente che l'intervento dovrebbe avere rispetto alla commissione di violazioni degli obblighi imposti in particolare alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dal citato regolamento 1371/CE

L'obiettivo è anche quello di una cooperazione tra imprese ferroviarie per agevolare i passeggeri, sistemi telematici efficienti per la disponibilità di informazioni di viaggio, biglietti e prenotazioni, nonché di adeguati sistemi di accesso ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Il regime sanzionatorio di cui all' intervento regolatorio, risponde ad un preciso obiettivo di miglioramento della tutela dell'interesse collettivo; persegue, infatti, l'obiettivo di rafforzare nel trasporto ferroviario: la sicurezza, la puntualità, la pulizia, i servizi a bordo per i viaggiatori disabili, e ciò a beneficio dell'intera collettività.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per ciò che attiene agli indicatori, sulla base dei reclami ricevuti, gli eventi più ricorrenti che si vanno attualmente a sanzionare sono quelli relativi alla puntualità, la pulizia, il confort, l'affidabilità, i servizi a bordo per i passeggeri disabili.

Questi i dati emersi, relativi al periodo di rilevazione 2009/2010, per i quali, data l'esiguità delle cifre, non è opportuno l'indice di percentuale. Si tratta di reclami, indirizzati alla competente Direzione del Ministero, elaborati su un data base e raggruppati per categorie di disservizi tratte dalla "Carta dei Servizi".

	RECLAMI
BIGLIETTERIA	9
NORMATIVA E TARIFFE	19
PULIZIA	3
RAPPORTI CLIENTI	7
RITARDO	31
COMFORT	15
DISABILI	3
	87

Come si può evincere da questa sintetica statistica, i dati più significativi in termini numerici che hanno indotto gli utenti a segnalazioni e reclami, riguardano principalmente i disservizi relativi ai ritardi, alle tariffe e alla mancanza di confort, soprattutto pulizia.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi della normativa vigente, i gestori delle stazioni e delle infrastrutture, i passeggeri del trasporto ferroviario nonché l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201/2011, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e le Regioni per i servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale .

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Procedure di consultazione sono state attivate in sede europea durante la fase ascendente di stesura del regolamento 1371/CE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

A livello nazionale, considerato che il regolamento prevede la facoltà per gli Stati membri di stabilire deroghe ed esoneri dall'applicazione di alcune disposizioni del regolamento stesso,



rispettivamente per i servizi di trasporto ferroviario nazionali e per i servizi urbani, suburbani e regionali, nella fase preliminare di predisposizione dell'intervento regolatorio sono state consultate le Regioni, che hanno nel merito condiviso il testo. Inoltre, è stata sentita, informalmente, la più rappresentativa associazione di categoria per la tutela dei diritti dei consumatori (CODACONS) ed a seguito di tali consultazioni nell'intervento regolatorio è stata prevista la facoltà dell'Amministrazione di stipulare apposite convenzioni con le predette associazioni, per la disciplina delle modalità di raccolta dei reclami presentati dai passeggeri per segnalare le violazioni degli obblighi imposti dal regolamento comunitario, che hanno condiviso anch'esse il testo. Sull'intervento regolatorio saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").

In mancanza dell'intervento, verrebbe meno l'effettività degli istituti sanzionatori, con la previsione di aumenti nel tempo dei reclami, come riportati nella sezione I e non adeguamento alla disciplina comunitaria e conseguente venir meno delle tutele del consumatore. Si rileva, infine, che allo stato risulta aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono emerse nell'ambito della stessa Amministrazione opzioni alternative, visti anche i limiti stringenti della delega legislativa che non consentono alternative effettivamente praticabili.

L'intervento regolatorio rappresenta, pertanto, lo strumento più idoneo, sia sotto l'aspetto giuridico che di opportunità, per adempiere agli obblighi imposti all'Italia quale stato membro della Comunità europea dal regolamento 1371/CE, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, consentendo di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Inoltre il testo è stato condiviso con le parti consultate. Per quanto riguarda le fattispecie sanzionabili, le stesse sono già state tipizzate nel regolamento e l'equità delle stesse è stata graduata in funzione della gravità delle condotte, tenuto anche conto della gradualità delle sanzioni già in vigore aventi disciplina con finalità analoghe.

~~SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI~~

L'intervento regolatorio è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto degli articoli 30 e 32 del regolamento 1371/CE, che prevedono l'istituzione di un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo e la definizione del regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza del regolamento stesso.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio costituisce atto necessario di attuazione delle disposizioni del regolamento 1371/CE in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario.

Non si ravvisano svantaggi specifici legati all'opzione prescelta ma, al contrario, l'intervento regolatorio consentirà di introdurre nell'ordinamento interno un sistema di tutele dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle istanze degli stessi, concorrendo contestualmente al miglioramento delle condizioni generali del trasporto ferroviario anche in termini di qualità del servizio, tramite l'effetto deterrente che l'intervento dovrebbe avere rispetto alla commissione di violazioni degli obblighi imposti, in particolare, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dal citato regolamento 1371/CE..



B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l'individuazione e la stima degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese, si fa presente che le fattispecie sanzionabili sono già tipizzate nel regolamento comunitario 1371/2007. Le sanzioni, peraltro, sono state graduate tra un minimo ed un massimo ed ovviamente l'organismo di regolazione individuato per l'irrogazione delle stesse potrà, secondo le vigenti condizioni ordinamentali, tenere conto della dimensione aziendale dell'impresa ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

L'intervento non prevede nuovi obblighi informativi, in quanto è volto a delineare la disciplina sanzionatoria a tutela di obblighi previsti dal regolamento CE già in vigore; l'andamento dei costi discendenti da tali obblighi, per le imprese interessate, e la valutazione dei riflessi sull'utenza, saranno oggetto di monitoraggio anche ai fini della successiva verifica dell'impatto della regolamentazione.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha accertato che l'attuazione delle nuove norme è immediatamente realizzabile dalle strutture con le risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti senza alcuna incidenza sulla finanza pubblica. Non risultano quindi esistenti condizioni e fattori negativi incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio. Per quanto riguarda la parte delle imprese, le stesse sono tenute a conformarsi alla disciplina comunitaria vigente già dal 2009.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, migliorando i servizi e la sicurezza delle ferrovie, indirettamente crea benefici e incide sul livello di competitività del Paese. Non si introducono comunque con l'intervento regolatorio livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria. Con riferimento alle sanzioni, essendo le stesse gradualità, sarà cura dell'erogatore prevenire effetti discorsivi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Autorità dei Trasporti, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettuerà il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, tramite la relazione annuale che l'Organismo di controllo, responsabile dell'attuazione delle disposizioni del regolamento 1371/CE e dell'irrogazione delle sanzioni in caso di violazione delle stesse, deve presentare allo stesso Ministero in ordine all'applicazione del predetto regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.



D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

E' prevista la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dell'intervento regolatorio, in quanto la legge n.217 del 2011, contenente la delega per l'emanazione dell'intervento regolatorio in esame rinvia alle disposizioni della legge n. 96 del 2010, in quanto compatibili.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base della relazione ricevuta dall'Organismo di controllo istituito con l'intervento regolatorio, per la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del regolamento 1371/CE e per l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazione delle stesse, provvederà alla verifica degli effetti dell'intervento regolatorio, individuando nella VIR i benefici da esso prodotti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed apportando, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, le conseguenti modifiche normative.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento regolatorio, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per le politiche europee e Ministro della giustizia

Titolo: DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatorio è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 1371/2007 (entrato in vigore il 3 dicembre 2009), che impone una serie di obblighi in particolare a carico delle imprese e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, ai sensi degli articoli 30 e 32 del regolamento stesso.

L'intervento regolatorio attua la delega legislativa contenuta nell'art. 3 della legge 7/7/2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008), per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 30 ("Applicazione") del regolamento 1371/2007 dispone che ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del Regolamento e che l'organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri, svolgendo le proprie funzioni in piena indipendenza da "qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria".

L'articolo 32 ("Sanzioni") fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento, e "adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione". La disposizione sancisce anche l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva delle sanzioni previste.

Dunque l'intervento regolatorio istituisce l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo di controllo") e disciplina il regime sanzionatorio applicato dall'Organismo di controllo, individuando le fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Coerentemente con il programma di governo l'intervento persegue obiettivi di tutela dei diritti dei passeggeri e ottimizzazione della qualità del servizio di trasporto ferroviario.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*



L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che rappresenta l'unica fonte normativa vigente in materia.

Attualmente in Italia i servizi svolti in autonomia commerciale di trasporto ferroviario passeggeri espletati dalle imprese ferroviarie titolari di licenza non hanno alcun quadro normativo specifico di riferimento per quanto concerne i diritti dei passeggeri. La "carta dei servizi" che le società adottano a tal fine rappresenta, infatti, l'unico strumento attraverso cui le stesse imprese autonomamente e unilateralmente stabiliscono i principi regolatori a cui attenersi a garanzia dei diritti dei passeggeri e della qualità del servizio.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli sono state inserite nella Convenzione internazionale relativa ai trasporti per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, e successive modificazioni, in corso di ratifica da parte dell'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio non innova leggi o atti aventi forza di legge in vigore ed è conforme alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1371/2007 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

Il regime sanzionatorio recato dall'intervento regolatorio attiene pertanto ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui il trasporto è effettuato.

In particolare per i servizi di competenza regionale e locale, entro i limiti di cui all'art. 30 del Regolamento 1371/2007, l'intervento regolatorio prevede che i passeggeri possono presentare i reclami alle competenti strutture regionali (che saranno individuate dalle stesse regioni) che provvedono, a seguito di un preliminare esame che ne accerti la non manifesta infondatezza, all'inoltro all'Organismo di controllo con periodicità mensile.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Non è stato possibile utilizzare strumenti di delegificazione o



semplificazione normativa trattandosi di individuare le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Regolamento n. 1371/CE. Peraltro, l'intervento regolatorio rappresenta attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto è coerente con i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività del regime delle sanzioni applicabili e realizza l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale Stato membro dell'Unione Europea dal regolamento n. 1371/CE, entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta aperta una procedura di infrazione n.2013/2074 da parte della Commissione Europea sul mancato rispetto da parte delle autorità italiane del disposto dell'art. 30 che prevede la designazione di un organismo nazionale di controllo e dell'art. 32 che prevede l'istituzione di un regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del regolamento in questione. Si impone pertanto con urgenza l'adozione del decreto legislativo per giungere all'archiviazione della procedura.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, realizzando l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia quale Stato membro dell'Unione europea dal regolamento n. 1371/CE, entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*



Sulla base di una informativa pervenuta dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, a seguito di specifica richiesta della Commissione europea (MOVE/A4/JS/2010) dell'ente al quale ai sensi dell'art. 30 del Regolamento CE n. 1371/2007, i passeggeri del trasporto ferroviario si possono rivolgere in caso di reclami, risulta che negli altri Stati membri l'Organismo di controllo sia stato individuato nell'ambito della struttura ministeriale competente in materia di trasporto ferroviario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni se non quella del “gestore di stazione” ovvero il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione di stazioni ferroviarie e che può essere il gestore dell'infrastruttura.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto l'intervento regolatorio rappresenta il primo intervento normativo in materia di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, in attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1371/CE.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento regolatorio prevede l'emanazione dei seguenti atti attuativi:

a) decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di attribuzione delle funzioni di organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 1371/CE ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della direzione generale del trasporto ferroviario, nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità dei trasporti;



- b) relazione annuale dell'Organismo di controllo da presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente;
 - c) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione con periodicità annuale delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami dei passeggeri per i servizi di trasporto ferroviario di ambito regionale e locale;
 - d) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle modalità tecniche in base alle quali ogni passeggero può presentare un reclamo per presunte infrazioni al regolamento anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione;
 - e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina delle modalità di riparto dei proventi rivenienti dal pagamento delle sanzioni;
 - f) qualora necessario, emanazione da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e dei gestori delle stazioni di misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri;
 - g) qualora necessario, emanazione da parte delle imprese ferroviarie di atti recanti la disciplina del trattamento dei reclami presentati dai passeggeri;
 - h) qualora necessario, emanazione da parte delle imprese ferroviarie di misure in materia di qualità del servizio di trasporto ferroviario.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

Descrizione dell'innovazione normativa

Sezione I

A) Titolo del provvedimento:

“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche europee e Ministero della giustizia.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C) Tipologia dell'atto: schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 217 del 2011.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Si premette che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di neutralità finanziaria (art. 21).

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: art. 3, 4, 5, comma 9, articoli da 6 e 20.

PER LA COPERTURA:

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: art. 21

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Il decreto legislativo in esame istituisce l'Organismo di controllo in attuazione dell'articolo 30 del Regolamento 1371/CE (competente per la vigilanza sull'attuazione del regolamento e per l'irrogazione



delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto in esame in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento stesso) e stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comunitario .

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21).

L'invarianza è assicurata dalla previsione di cui al suddetto art. 21 che le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione delle disposizioni provvederanno allo svolgimento delle funzioni di competenza con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente come di seguito rappresentato

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I: 3,4, 5, comma 11, e 21.

- Art. 3 (Organismo di controllo): l'articolo reca l'istituzione dell'Organismo di controllo, individuato nell'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201/2011 e, nelle more dell'entrata in operatività della predetta Autorità, nella Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo svolgimento dei compiti indicati nel punto successivo. A tal fine il contingente di personale di uno degli uffici dirigenziali della predetta direzione, cui saranno attribuite le funzioni di organismo di controllo, sarà integrato di ulteriori unità da reperire esclusivamente con procedure di mobilità interna al Ministero medesimo, pertanto l'istituzione ed il funzionamento dell'organismo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..
- Art. 4 (Funzioni dell'Organismo di controllo): l'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento 1371/CE ed accerta eventuali violazioni delle predette disposizioni avviando, qualora necessario, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste nell'emanando decreto legislativo;
- Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni): disciplina il procedimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. In particolare, il comma 10 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 50 per cento dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato è riassegnato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il predetto Ministero e le Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo pari alla metà di quello derivante dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario riferibili al proprio territorio;
- Artt da 6 a 20: stabiliscono il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento 1371/CE, individuando per le singole fattispecie di violazione la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- Art. 21 (Disposizioni finanziarie e finali): reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre è stabilito che le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21). Si rinvia alle motivazioni indicate nel punto A).

Nuove o maggiori entrate.

Nuove entrate conseguiranno al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 6 a 20 del decreto, ma trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal reg. 1371/CE non è possibile quantificarne l'importo.

In merito agli introiti suddetti l'articolo 5, comma 10, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 50 per cento dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato è riassegnato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il predetto Ministero e le Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo pari alla metà di quello derivante dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario riferibili al proprio territorio.

C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni

Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. È stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 21).

Nuove o maggiori entrate.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

Allegato

Prospetto riepilogativo degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziare, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


20 SET. 2013



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed, in particolare, il Capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) regolamento: regolamento n. 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in materia di diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario;
- b) Autorità dei trasporti: l'Autorità di regolazione dei trasporti di istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- e) Organismo di controllo: direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero;
- f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
- g) STI: specifiche tecniche di interoperabilità;
- h) Condizioni Generali di Trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
- i) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;
- l) *tour operator*: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- ~~m) venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;~~
- n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;
- o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
- p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.



ART. 3

(Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto ferroviario. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'attribuzione delle suddette competenze ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta direzione generale, come individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **29 aprile 2011, n. 167**, fermo restando l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi, da ultimo previsti dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'ufficio competente individuato ai sensi del predetto comma, sono assegnate ulteriori unità di personale appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B. Dette unità di personale sono reperite esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero, in misura pari ad almeno dieci unità.

ART. 4

(Funzioni dell'Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo è, altresì, responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, l'Organismo di controllo può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura.
3. L'Organismo di controllo presenta una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
4. Ogni passeggero può presentare un reclamo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
5. Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami devono essere inoltrati alle competenti strutture regionali che, previo esame che ne accerti la non manifesta infondatezza, provvedono a trasmetterli all'Organismo di controllo con periodicità mensile. E' fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per tutti gli altri servizi il reclamo è inoltrato direttamente all'Organismo di controllo.

ART. 5

(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)



1. Il dirigente preposto all'ufficio competente di cui all'articolo 3, comma 1, nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza dell'esposto, formula la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, predisponendo lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio. Il provvedimento di contestazione è portato a conoscenza dell'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'atto di contestazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo di controllo quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e gli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'ufficio competente e il nominativo del responsabile del procedimento e ove diverso l'indirizzo dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) il termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - d) la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile;
 - e) il termine di conclusione del procedimento nel rispetto del termine di cui al comma 5.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria, entro i termini previsti dal comma 3, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude entro novanta giorni dall'avvio con provvedimento espressamente motivato. Il termine è interrotto qualora siano presentate o sia necessario acquisire informazioni o documentazione ai fini dell'accertamento della presunta violazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione o dall'acquisizione delle informazioni o della documentazione richieste. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude comunque entro sei mesi dall'avvio; dell'esito è data formale comunicazione all'interessato anche in caso di archiviazione.
6. Fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 del presente decreto, qualora sia accertata la violazione, all'interessato viene data formale comunicazione circa l'esito del procedimento istruttorio ed assegnato un termine compreso tra trenta e novanta giorni per adempiere alle relative prescrizioni; in caso di adempimento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla sesta parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Decorso tale termine, l'inosservanza delle prescrizioni ed il mancato rispetto dei termini imposti per gli adempimenti richiesti, comportano



l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente decreto per la violazione accertata per un importo almeno pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

7. La determinazione che commina la sanzione è notificata al soggetto interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La determinazione deve contenere l'indicazione del termine del pagamento della sanzione e le relative modalità, l'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso ed il termine per ricorrere.
8. Il pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 6 ovvero entro il diverso termine indicato nel predetto atto con le modalità previste dal decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Organismo di controllo, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
9. L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
 - a) della gravità della violazione;
 - b) della reiterazione della violazione;
 - c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ~~di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti~~, il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato è riversato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente alla metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
11. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
12. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI

ART. 6

(Sanzioni relative al trasporto di biciclette)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.



ART. 7

(Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 8

(Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi)

1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ciascun treno.

ART. 9

(Informazioni relative al viaggio)

1. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i *tour operator* qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni.
2. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'allegato II, parte II, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

ART. 10

(Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti)

1. I canali e le modalità di vendita dei biglietti devono presentare ampie accessibilità e facilità di fruizione. Le imprese ferroviarie forniscono informazione al pubblico adeguata e trasparente, anche mediante servizi telematici, in ordine ai canali ed alle modalità di vendita dei biglietti nonché alle condizioni e ai prezzi applicati.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi di trasporto non oggetto di contratto di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e



l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo di controllo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni Generali di Trasporto.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5.000 euro.

ART. 11

(Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione)

1. Le imprese ferroviarie che violano l'obbligo imposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. In caso di inosservanza del divieto di non fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietto ovvero ad entrambi, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, le imprese ferroviarie o venditori di biglietto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di inosservanze ai sensi del presente comma, ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

ART. 12

(Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima definita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

ART. 13

(Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.



CAPO IV
SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

ART. 14

(Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni)

1. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai passeggeri, secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di servizi su portali *internet*, le disposizioni concernenti le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni, come previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

ART. 15

(Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

CAPO V

*SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E
PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA*

ART. 16

*(Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con
disabilità o a mobilità ridotta)*

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Capo V del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro.



2. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, del regolamento, concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviari, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione il venditore di biglietti o il *tour operator* in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso.

CAPO VI

SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 17

(Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri)

1. Le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

ART. 18

(Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a regolare, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, la raccolta dei reclami presentati in relazione ai diritti ed agli obblighi contemplati dal regolamento ed istituiscono meccanismi e strutture per il loro trattamento. In caso di inosservanza di tale obbligo le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggette le imprese ferroviarie che non provvedano a diffondere tra i passeggeri informazioni sulle modalità di organizzazione del servizio preposto alla raccolta ed al trattamento degli esposti in caso.
2. Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Le imprese ferroviarie rendono pubbliche, tramite inserimento nella relazione annuale sulla qualità del servizio di cui all'articolo 19, comma 2, le informazioni relative al numero e alle categorie degli esposti ricevuti e trattati, ai tempi di risposta e alle misure adottate per migliorare eventualmente le procedure, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento. Nel caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.



ART. 19

(Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di controllo le norme adottate in materia di qualità del servizio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, che devono contenere almeno gli elementi di cui all'Allegato III del regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
2. Le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare sul loro sito *internet* e a mettere a disposizione sul sito *internet* dell'ERA - Agenzia ferroviaria europea - una relazione annuale sulle prestazioni in materia di qualità del servizio, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. In caso di inosservanza le imprese sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro a 10.000 euro.

CAPO VII

SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 20

(Sanzioni per violazione obbligo di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento, in materia di informazioni ai passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su loro incombono, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e ai *tour operator*, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. ~~Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Rep. atti n. 177/ese del 5 dicembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 5 dicembre 2013

VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e, in particolare, gli articoli 30 e 32 che recano le disposizioni relative all'applicazione del Regolamento e al regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni contenute nello stesso;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in particolare, l'art. 37 che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";

VISTA la procedura d'infrazione n. 2013/2074 del 26 giugno 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per cattiva applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce la disciplina delle attribuzioni della Conferenza e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato con nota del 30 settembre 2013, prot. CSR 4188 P-4.23.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 22 ottobre 2013, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune prime osservazioni e richieste di emendamento al testo del provvedimento, ritenute in linea generale accoglibili dai Ministeri proponenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 29 ottobre 2013, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente le proposte emendative allo schema, già discusse nel precedente incontro e alcune osservazioni e richieste di carattere generale, in risposta alle quali i Ministeri competenti si sono riservati di individuare le soluzioni normative più efficaci;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il nuovo documento, trasmesso dalle Regioni e diramato con nota del 30 ottobre 2013, prot. CSR 4699 P-4.23.2.13, contenente gli emendamenti riformulati alla luce di quanto emerso nel corso della citata riunione del 29 ottobre 2013;

VISTO il nuovo schema di decreto legislativo, predisposto dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, che recepisce in gran parte le richieste di modifica proposte dalle Regioni e discusse nel corso della riunione del 29 ottobre 2013, trasmesso con nota prot. CR 5025 P-4.23.2.13 del 19 novembre 2013;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed, in particolare, il Capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **26 luglio 2013**;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) regolamento: regolamento n. 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in materia di diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario;
- b) Autorità dei trasporti: l'Autorità di regolazione dei trasporti di istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- e) Organismo di controllo: direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero;
- f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
- g) STI: specifiche tecniche di interoperabilità;
- h) Condizioni Generali di Trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
- i) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;
- l) *tour operator*: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
- m) venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;
- n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;
- o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci c/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
- p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.

ART. 3

(Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto ferroviario. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'attribuzione delle suddette competenze ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta direzione generale, come individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167, fermo restando l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi, da ultimo previsti dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'ufficio competente individuato ai sensi del predetto comma, sono assegnate ulteriori unità di personale appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B. Dette unità di personale sono reperite esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero, in misura pari ad almeno dieci unità.

ART. 4

(Funzioni dell'Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo è, altresì, responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, l'Organismo di controllo può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura.
3. L'Organismo di controllo presenta una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
4. Ogni passeggero può presentare un reclamo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità **e sulla base di modelli** stabiliti con decreto ministeriale o, **al momento dell'entrata in operatività dell'Autorità dei trasporti, con provvedimento della medesima, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.** L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
5. Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami ~~devono essere inoltrati~~ **possono essere inoltrati anche** alle competenti strutture regionali che, ~~previo esame che ne accerti la non manifesta infondatezza,~~ **provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5,** all'Organismo di controllo con periodicità mensile. ~~E' fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.~~ Con decreto del Ministro sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per tutti gli altri servizi il reclamo è inoltrato direttamente all'Organismo di controllo.

ART. 5

(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente di cui all'articolo 3, comma 1, nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza dell'esposto, formula la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, predisponendo lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio. Il provvedimento di contestazione è portato a conoscenza dell'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'atto di contestazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo di controllo quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e gli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'ufficio competente e il nominativo del responsabile del procedimento e ove diverso l'indirizzo dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) il termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - d) la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile;
 - e) il termine di conclusione del procedimento nel rispetto del termine di cui al comma 5.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria, entro i termini previsti dal comma 3, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude entro novanta giorni dall'avvio con provvedimento espressamente motivato. Il termine è interrotto qualora siano presentate o sia necessario acquisire informazioni o documentazione ai fini dell'accertamento della presunta violazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione o dall'acquisizione delle informazioni o della documentazione richieste. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude comunque entro sei mesi dall'avvio; dell'esito è data formale comunicazione all'interessato anche in caso di archiviazione.
6. Fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 del presente decreto, qualora sia accertata la violazione, all'interessato viene data formale comunicazione circa l'esito del procedimento istruttorio ed assegnato un termine compreso tra trenta e novanta giorni per adempiere alle relative prescrizioni; in caso di adempimento è

ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla sesta parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Decorso tale termine, l'inosservanza delle prescrizioni ed il mancato rispetto dei termini imposti per gli adempimenti richiesti, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente decreto per la violazione accertata per un importo almeno pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

7. La determinazione che commina la sanzione è notificata al soggetto interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La determinazione deve contenere l'indicazione del termine del pagamento della sanzione e le relative modalità, l'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso ed il termine per ricorrere.
8. Il pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 6 ovvero entro il diverso termine indicato nel predetto atto con le modalità previste dal decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Organismo di controllo, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
9. L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
 - a) della gravità della violazione;
 - b) della reiterazione della violazione;
 - c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato è riversato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo, **nonché per il miglioramento dei servizi di trasporto**. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito ~~l'importo corrispondente alla metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni,~~ applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
- 10-bis. Quando l'Autorità dei trasporti diviene definitivamente operativa, i proventi delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati alla stessa Autorità, che, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, li ripartisce in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente alla metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.**
11. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
12. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II
*SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E
VENDITA DI BIGLIETTI*

ART. 6

(Sanzioni relative al trasporto di biciclette)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 7

(Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 8

(Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi)

1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a **20.000** euro per ~~ciascun~~ treno.

ART. 9

(Informazioni relative al viaggio)

- ~~1. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i *tour operator* qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni.~~
2. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'allegato II, parte II, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

ART. 10

(Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti)

1. I canali e le modalità di vendita dei biglietti devono presentare ampie accessibilità e facilità di fruizione. Le imprese ferroviarie forniscono informazione al pubblico adeguata e trasparente.

anche mediante servizi telematici, in ordine ai canali ed alle modalità di vendita dei biglietti nonché alle condizioni e ai prezzi applicati.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi di trasporto non oggetto di contratto di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo di controllo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni Generali di Trasporto.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5.000 euro.

ART. 11

(Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione)

1. Le imprese ferroviarie che violano l'obbligo imposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. In caso di inosservanza del divieto di non fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietto ovvero ad entrambi, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, le imprese ferroviarie o venditori di biglietto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di inosservanze ai sensi del presente comma, ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO III

*SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN
RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI*

ART. 12

(Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima definita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

ART. 13

(Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.

CAPO IV

SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

ART. 14

(Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni)

1. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai passeggeri, secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di servizi su portali *internet*, le disposizioni concernenti le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni, come previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli ~~articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla~~ presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

ART. 15

(Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

CAPO V

*SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E
PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA*

ART. 16

*(Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con
disabilità o a mobilità ridotta)*

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Capo V del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro.
2. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, del regolamento, concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviari, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione il venditore di biglietti o il *tour operator* in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso.

CAPO VI

*SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ
DEL SERVIZIO*

ART. 17

(Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri)

1. Le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

ART. 18

(Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a regolare, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, la raccolta dei reclami presentati in relazione ai diritti ed agli obblighi contemplati dal regolamento ed istituiscono meccanismi e strutture per il loro trattamento. In caso di inosservanza di tale obbligo le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggette le imprese ferroviarie che non provvedano a

diffondere tra i passeggeri informazioni sulle modalità di organizzazione del servizio preposto alla raccolta ed al trattamento degli esposti in caso.

2. Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Le imprese ferroviarie rendono pubbliche, tramite inserimento nella relazione annuale sulla qualità del servizio di cui all'articolo 19, comma 2, le informazioni relative al numero e alle categorie degli esposti ricevuti e trattati, ai tempi di risposta e alle misure adottate per migliorare eventualmente le procedure, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento. Nel caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 19

(Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di controllo le norme adottate in materia di qualità del servizio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, che devono contenere almeno gli elementi di cui all'Allegato III del regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
2. Le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare sul loro sito *internet* e a mettere a disposizione sul sito *internet* dell'ERA - Agenzia ferroviaria europea - una relazione annuale sulle prestazioni in materia di qualità del servizio, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. In caso di inosservanza le imprese sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro a 10.000 euro.

CAPO VII

SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 20

(Sanzioni per violazione obbligo di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento, in materia di informazioni ai passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su loro incombono, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e ai *tour operator*, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.